

INDICE

35. [Delibera sulla determinazione della rete d'istruzione elementare per la zona della Regione Istriana](#)
36. [Delibera sulla fondazione dei corpi di lavoro dell'Assemblea della Regione Istriana](#)
37. [Delibera sulle modifiche e sui supplementi alla delibera sulla fondazione della "ITV-TVI" s.r.l. di Pola](#)
38. [Dispositivo sull'approvazione della Delibera sulla nomina a direttore dell'azienda VOP "Istarski vodovod" di Pinguente](#)
39. [Dispositivo sulla esonerazione dalla carica di Giudice per le contravvenzioni di Umago](#)
40. [Dispositivo esonerazione dalla carica di Avvocato pubblico di Parenzo](#)
41. [Decisione - Viene constatata la necessità d'elaborazione del programma di controllo sistematico dell'ambiente](#)
42. [Delibera sulla provvista di mezzi per lo sviluppo dell'economia idrica nella zona delle città e dei comuni dove funziona l'AI "Istarski vodovod" di Pinguente](#)
43. [Delibera sull'autorizzazione a riscuotere l'indennizzo per l'uso dei beni marittimi](#)
44. [Delibera sul ricevimento della Delibera dei Comuni esistenti fino ad ora nel territorio della Regione Istria, nel Campo della marineria](#)
45. [Decisione sull'approvazione dell'accordo sull'assunzione di beni immobili dell'ex-comune di Pinguente, Parenzo, Albona, e Pisino](#)
46. [Accordo sull'assunzione dei beni immobili, beni mobili, mezzi finanziari e dei diritti e obblighi del finora esistente comune di Albona](#)
47. [Accordo sull'assunzione dei beni immobili, beni mobili, mezzi finanziari e dei diritti e degli obblighi del finora esistente comune di Pisino](#)
48. [Accordo sull'assunzione dei beni immobili, beni mobili, mezzi finanziari e dei diritti e degli obblighi del finora esistente comune di Parenzo](#)
49. [Accordo sull'assunzione dei beni immobili del finora esistente Comune di Pinguente](#)
50. [Delibera sul finanziamento temporaneo della regione Istria per il periodo gennaio-marzo 1994](#)
51. [Dispositivo sulla nomina a membri dei corpi di lavoro dell'Assemblea Regionale della Regione Istriana](#)
52. [Dispositivo sull'esonerazione dalla carica di Giudice per le contravvenzioni di Pinguente](#)
53. [Le modifiche ed i supplementi del dispositivo Sigla amm.: 013-03/93-01/33 del 22 ottobre 1993](#)
54. [Delibera sull'organizzazione provvisoria degli Assessorati della Regione](#)
55. [Delibera sulle imposte regionali nella Regione Istria](#)
56. [Delibera sull'importo dell'indennizzo per l'esercizio della pesca sportiva](#)
57. [Decisione atta ad autorizzare la Giunta regionale della Regione Istria ad approvare gli atti di cui all'art. 8, punti 4 e 5 della Delibera sull'organizzazione dell'Impresa pubblica per il territorio fluviale dei bacini fluviali Istriani](#)

58. [Decisione per l'approvazione della Decisione sulla proroga della validità della Delibera sull'importo dell'indennizzo per l'economia idrica](#)

59. [Decisione sulla proroga della validità della Delibera sull'importo dell'indennizzo per l'economia idrica](#)

35

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 17 della Legge sull'istruzione elementare ("Gazzetta popolare" no. 59/90 e 27/93) e dell'articolo 10 della Delibera sulla costituzione provvisoria della Regione Istriana, l'Assemblea regionale della Regione Istriana nella seduta tenutasi il 22 10 1993, ha emanato la

DELIBERA sulla determinazione della rete d'istruzione elementare per la zona della Regione Istriana**I**

Con questa Delibera viene determinata provvisoriamente, per l'anno scolastico 1993/94, la rete di scuole elementari per la zona della Regione Istriana.

II

Viene constatata la rete esistente di scuole elementari per la zona dei comuni finora esistenti di Pisino, Parenzo, Rovigno, Buie ed Albona.

III

Nella zona del comune di Pola, finora esistente, nella rete esistente di scuole elementari il Reparto territoriale di "Sutivanac", la SE "Barbana" passa alla SE "Gimino", conforme alla costituzione territoriale delle unità d'autogestione locale sul territorio della Regione Istriana e all'appartenenza di Sutivanac al comune nuovo, il Comune di Gimino.

Gli alunni della SE "Krnica" degli abitati di: Rebići, Beloći e Dobrani passano alla SE "Barbana", conforme alla costituzione territoriale delle unità d'autogestione locale sul territorio della Regione Istriana e all'appartenenza dei luoghi citati al comune nuovo di Barbana.

IV

Sul territorio del comune di Pinguente, finora esistente, nella rete esistente di scuole elementari viene provvisoriamente soppressa la Scuola territoriale "Veli Mlun" nell'ambito della SE "Vazmoslav Gržalja" di Pinguente.

V

Questa Delibera entra in vigore con il giorno d'approvazione da parte del ministero competente.

Sigla amm.: 602-02/93-01/09
Rovigno, 22 10 1993

ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
f.to Damir Kajin

36

Ai sensi dell'articolo 10 della Delibera sull'organizzazione provvisoria della Regione Istriana, l'Assemblea della Regione Istriana nella seduta tenutasi il 22 10 1994, ha emanato la

DELIBERA sulla fondazione dei corpi di lavoro dell'Assemblea della Regione Istriana**Articolo 1.**

Con la presente Delibera vengono stabiliti la fondazione, la struttura ed i compiti dei corpi di lavoro dell'Assemblea della Regione Istriana.

Articolo 2.

Per la considerazione di alcune questioni ed il dare delle proposte riguardo alle rispettive questioni, per l'elaborazione di piani ed il dare delle proposte di delibere e di altri atti, come pure per la considerazione di altre questioni nell'ambito di attività dell'Assemblea della Regione Istriana, vengono fondati comitati, commissioni (nel testo successivo: Corpi di lavoro).

Articolo 3.

Vengono fondati i seguenti corpi di lavoro:

1. Commissione di mandato e verifica
2. Commissione per le elezioni e nomine
3. Comitato per lo statuto, il regolamento e l'amministrazione
4. Comitato per le finanze
5. Comitato per l'economia e lo sviluppo
6. Comitato per i diritti umani
7. Comitato per i diritti di gruppi etnici e nazionali
8. Comitato per l'ordinamento spaziale, la protezione dell'ambiente e l'edilizia
9. Comitato per le attività sociali
10. Comitato per le rimostranze ed i ricorsi
11. Comitato per la cooperazione interregionale ed i rapporti con l'emigrazione

Articolo 4.

La Commissione di mandato e verifica considera e constata tutte le questioni riguardanti i diritti di mandato dei membri dei consigli.

La Commissione constata e verifica il mandato dei membri dell'Assemblea regionale, conforme alla Legge sull'elezione dei membri dei corpi rappresentanti d'autogestione locale ed amministrazione ("Gazzetta popolare", no. 90/92).

Nella seduta costitutiva informa il consiglio sulle elezioni passate e sui nomi dei membri eletti, sulle dimissioni dall'incarico di membro, e sui sostituti dei membri i quali al posto loro incominciano ad eseguire l'incarico di membro dell'Assemblea regionale.

Propone la delibera sulla cessazione di mandato del membro, quando vengono effettuate le condizioni legali preliminari, ed informa dell'ottenimento delle condizioni legali per l'inizio del mandato al sostituto del membro.

La Commissione di mandato e verifica ha il presidente e due membri.

Articolo 5.

La Commissione per le elezioni e nomine discute sulle questioni riguardanti le elezioni, nomine e gli esoneri dei quali decide l'Assemblea regionale, sulle questioni generali di politica occupazionale, e sulle rispettive questioni presenta adeguate proposte all'Assemblea regionale.

La Commissione consta del presidente e di quattro membri.

Articolo 6.

Il Comitato per lo statuto, il regolamento e l'amministrazione considera e propone lo Statuto della Regione Istriana ed il Regolamento sul lavoro dell'Assemblea della Regione Istriana, propone il procedimento per le modifiche allo Statuto, cioè, al Regolamento, può proporre l'emanazione di delibere ed altri atti generali di competenza della Regione Istriana ed esegue pure altre attività stabilite per la presente Delibera, lo Statuto ed il Regolamento.

Il Comitato sorveglia, esamina ed analizza l'esecuzione dello Statuto e di altri atti dell'Assemblea regionale, considera le questioni fondamentali rispetto all'adesione degli atti regionali alle leggi.

Nell'ambito di attività del Comitato entrano attività riguardanti la constatazione e sorveglianza dell'effettuazione della politica, e nel procedimento d'emanazione di delibere ed altri regolamenti assume diritti ed obblighi quale corpo matricola di lavoro negli ambiti riguardanti:

- associazioni, adunamenti e proteste pubbliche di cittadini
- diritti elettorali, elezioni per l'assemblea e gli organismi d'autogestione locale ed amministrazione ed il referendum
- la posizione giuridica delle comunità religiose
- l'uso e la protezione dello stemma e della bandiera della Regione, premi ed altri riconoscimenti
- questioni generali rispetto alla legittimità
- l'informazione pubblica
- questioni generali riguardanti l'organizzazione della Regione ed il lavoro degli organismi regionali, il funzionamento del sistema politico ed altre questioni del sistema politico
- esegue pure altre attività stabilite con i regolamenti.

Il Comitato ha il presidente, vicepresidente e sei membri.

Articolo 7.

Il Comitato per le finanze esamina il preventivo ed il bilancio consuntivo della Regione Istriana ed altre questioni nell'ambito di finanze.

Il Comitato ha il presidente e quattro membri.

Articolo 8.

Nell'ambito del Comitato per l'economia e lo sviluppo entrano attività riguardanti la considerazione e sorveglianza dell'effettuazione della politica, e nel procedimento d'emanazione di delibere ed altri atti assume diritti ed obblighi quale corpo matricola di lavoro, negli ambiti riguardanti:

- la concezione e strategia dello sviluppo economico della Regione

- le basi del sistema economico e l'assicurazione delle condizioni per il funzionamento del mercato, le riserve di merce, il movimento economico corrente, lo sviluppo economico di tutte le parti della Regione e specialmente di quelle che ritardano nello sviluppo economico
 - l'economia elettrica, industria navale ed altri rami industriali
 - il turismo ed attività alberghiere
 - l'agricoltura e la pesca
 - la marineria, il traffico e le comunicazioni
 - gli elementi economici, lo sviluppo imprenditoriale, gli investimenti di importanza per la Regione
 - l'assicurazione delle condizioni per gli investimenti di partner stranieri e i rapporti economici con i partner stranieri
 - questioni riguardanti alcune attività economiche ed altre questioni di politica economica e di sviluppo.
- Il Comitato per l'economia e lo sviluppo ha il presidente, il vicepresidente e sette membri.

Articolo 9.

Nell'ambito di attività del Comitato per i diritti umani entrano attività di constatazione e sorveglianza dell'effettuazione della politica e nel procedimento d'emanazione di delibere ed altri atti assume diritti ed obblighi quale corpo matricola di lavoro nei settori riguardanti:

- l'esecuzione degli atti giuridici internazionali legalizzati che trattano la tutela dei diritti umani
- questioni fondamentali, proposte ed opinioni sulla realizzazione delle disposizioni della Costituzione sulla libertà, sui diritti e sugli obblighi dell'uomo e del cittadino
- la realizzazione e tutela dei diritti umani
- altre attività stabilite per regolamenti.

Il Comitato per i diritti umani ha il presidente, vicepresidente e tre membri.

Nel Comitato per i diritti umani al minimo un membro deve essere consigliere eletto nelle file degli appartenenti al gruppo nazionale italiano.

Articolo 10.

Nell'ambito di attività del Comitato per i diritti di gruppi etnici e nazionali entrano attività di constatazione e sorveglianza dell'effettuazione della politica e nel procedimento d'emanazione di delibere ed altri atti assume diritti ed obblighi di corpo matricola di lavoro nei settori riguardanti:

- l'effettuazione dei diritti di comunità etniche e nazionali o di minoranze e di altri diritti stabiliti per la Costituzione o per le leggi e proposte di misure per l'effettuazione dei rispettivi diritti
- il finanziamento di alcuni bisogni per le comunità etniche e nazionali oppure minoranze
- altre attività stabilite per regolamenti.

Il Comitato per i diritti di gruppi etnici e nazionali collabora con le organizzazioni scientifiche e professionali che svolgono attività nell'ambito di tutela dei diritti umani.

Il Comitato per i diritti di minoranze etniche e nazionali coopera con i corpi di lavoro competenti per le rimostranze ed i ricorsi e con altri corpi di lavoro dell'Assemblea regionale e può considerare questioni nell'ambito dei corpi di lavoro, se valutasse siano d'interesse per la tutela dei diritti etnici.

Il Comitato per i diritti di gruppi etnici e nazionali ha il presidente, vicepresidente e tre membri.

Nel Comitato devono essere al minimo due membri eletti dalle file degli appartenenti alla minoranza etnica o nazionale.

Articolo 11.

Nell'ambito di attività del Comitato per l'ordinamento spaziale, la tutela dell'ambiente e dell'edilizia entrano attività di constatazione e sorveglianza dell'effettuazione della politica e nel procedimento d'emanazione di delibere ed altri atti assume diritti ed obblighi del corpo matricola di lavoro, nei settori riguardanti:

- l'ordinamento spaziale e la protezione del patrimonio edile
- la coordinazione delle attività per la protezione delle risorse naturali e la coordinazione dello sviluppo spaziale
- il promuovere dell'ordinamento dello spazio allo scopo di migliorare l'economia dello spazio, dell'edilizia e della coordinazione d'edificazione degli oggetti pubblici di interesse particolare per la Regione
- l'ordinamento del terreno edile ed altre questioni riguardanti l'ordinamento spaziale
- le soluzioni fondamentali di protezione ed il promuovere delle attività globali di tutela dell'ambiente, conforme ai criteri mondiali
- misure di sorveglianza, custodia e miglioramento dell'equilibrio ecologico biologico di beni naturali (mare, acqua, aria, suolo, ricchezze del sottosuolo, mondo vegetale ed animale) rispetto allo sviluppo economico
- misure di usufrutto ed amministrazione di alcune parti dell'ambiente e specialmente rispetto agli oggetti di natura specialmente protetti
- il promuovere delle misure per il risanamento della situazione esistente di devastazione dell'ambiente e l'impedimento del successivo inquinamento allo scopo di promuovere la qualità di vita e di salute della gente
- ricorsi avviati all'Assemblea con i quali vengono indicate le operazioni dannose rispetto alla devastazione dell'ambiente e considerazione della loro fondatezza.

Il Comitato per l'ordinamento spaziale, la tutela dell'ambiente e dell'edilizia ha il presidente, vicepresidente e cinque membri.

Articolo 12.

Nell'ambito del Comitato per le attività sociali entrano attività di constatazione e sorveglianza dell'effettuazione della politica e nel procedimento d'emanazione di delibere ed altri atti assume diritti ed obblighi del corpo matricola di lavoro nei settori riguardanti:

- l'educazione prescolastica, elementare, media, superiore ed universitaria
- la scienza, cultura, lo sport e la cultura tecnica
- la cultura scientifica e tecnica internazionale
- la tutela sul usufrutto dei monumenti di cultura, della materia storica e dell'eredità, dell'archivio e della materia archivistica e commemorazioni degli avvenimenti e delle persone storici
- cooperazione con le comunità religiose
- altre questioni istruttive, di scienza, cultura e dello sport
- il lavoro e la posizione giuridica e di lavoro degli impiegati presso il settore pubblico e privato e l'occupazione
- il matrimonio, la famiglia e la tutela, specialmente la tutela dei bambini, della maternità e dei giovani
- la pianificazione della famiglia e la politica demografica
- la previdenza sociale con la particolare tutela delle persone anziane
- la tutela sanitaria e l'organizzazione della tutela sanitaria
- l'assicurazione della pensione e dell'invalidità
- la tutela degli invalidi militari di guerra, di persone civili vittime di guerra, di persone esiliate e profughi e di tutti i partecipanti alla guerra della patria e delle loro famiglie
- la tutela dei diritti dei detenuti politici
- di altre questioni di politica sociale e di sanità.

Il Comitato per le attività sociali ha il presidente, vicepresidente e cinque membri.

Articolo 13.

Il Comitato per le rimostranze ed i ricorsi:

- considera le rimostranze, i ricorsi e le proposte avviate alla Camera dei rappresentanti ed indica agli organi competenti la trasgressione del carattere costituzionale e legale e dei diritti dei cittadini nel procedimento davanti all'amministrazione statale ed agli organi di competenze pubbliche
- indica alla Camera dei rappresentanti la trasgressione del carattere costituzionale e legale ed altri aspetti dannosi di importanza più ampia e propone misure adeguate per la loro rimozione
- esamina, tramite gli organi competenti, la fondatezza delle rimostranze, dei ricorsi e delle proposte ed indica agli organi competenti la necessità di intraprendere delle misure fondate sulla legge, e su ciò informa i presentatori delle rimostranze e dei ricorsi, cioè, delle proposte.

Il Comitato per le rimostranze ed i ricorsi ha il presidente, vicepresidente ed un membro.

Articolo 14.

Il Comitato per la cooperazione interregionale esamina le questioni di cooperazione della Regione Istriana con altre regioni nel paese ed all'estero, con le istituzioni ed associazioni internazionali, stabilisce i programmi e piani di tale cooperazione e l'effettuazione dei rispettivi programmi e piani.

Il Comitato ha il presidente, vicepresidente e cinque membri i quali vengono eletti dall'Assemblea regionale dalle proprie file.

Articolo 15.

Il presidente ed i membri dei corpi di lavoro dell'Assemblea della Regione Istriana vengono eletti a termine di quattro anni.

Articolo 16.

I corpi di lavoro applicheranno, nello svolgimento delle proprie attività, adeguate disposizioni del regolamento provvisorio dell'Assemblea della Regione Istriana.

Articolo 17.

I lavori professionali ed amministrativi per i corpi di lavoro verranno eseguiti dai Servizi professionali delle città nel territorio della Regione Istriana.

Articolo 18.

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Istriana".

Sigla amm.: 021-01/93-01/03
Rovigno, 22 10 1993

ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
f.to Damir Kajin

37

Ai sensi dell'articolo 10 della Delibera sull'organizzazione provvisoria della Regione Istriana, l'Assemblea della Regione Istriana nella seduta tenutasi il 22 ottobre 1993, ha emanato la

DELIBERA sulle modifiche e sui supplementi alla Delibera sulla fondazione della "ITV-TVI" s.r.l. di Pola

Articolo 1.

Tutti i casi delle denominazioni dell'azienda "ITV-TVI" s.r.l. di Pola, nel testo della Delibera sulla fondazione della "ITV-TVI" s.r.l. di Pola, subiscono delle modifiche che dicono: "TV NOVA" s.r.l. di Pola.

Articolo 2.

In base alla presente Delibera verrà eseguita la modifica della denominazione nell'Atto sulla fondazione dell'azienda "ITV-TVI" s.r.l. di Pola introducendo "TV NOVA" al posto della "ITV-TVI".

Articolo 3.

La Delibera entra in vigore con il giorno d'emanazione.

Sigla amm.: 008-01/93-01/01

Rovigno, 22 ottobre 1993

ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
f.to Damir Kajin

38

Ai sensi dell'articolo 15 comma 2 della Delibera sull'amministrazione ed organizzazione dell'azienda VOP "Istarski vodovod" di Pinguente e dell'articolo 10 della Delibera sull'organizzazione provvisoria della Regione Istriana, l'Assemblea regionale della Regione Istriana nella seduta tenutasi il 22 ottobre 1993, ha emanato il

DISPOSITIVO sull'approvazione della Delibera sulla nomina a direttore dell'azienda VOP "Istarski vodovod" di Pinguente

I

Viene approvata la Delibera sulla nomina di Sulimanec Stjepan a direttore dell'azienda VOP "Istarski vodovod" di Pinguente, emanata dal Comitato d'amministrazione dell'azienda sotto no. 91-14/19-1993.

Sigla amm.: 013-03/93-01/30

Rovigno, il 22 ottobre 1993

ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
f.to Damir Kajin

39

Ai sensi dell'articolo 5 della Legge sull'attività provvisoria di corpi amministrativi e giudiziari ("Gazzetta popolare" no. 60/93) e dell'articolo 10 della Delibera sull'organizzazione provvisoria della Regione istriana, l'Assemblea regionale della Regione istriana nella seduta tenutasi il 22 ottobre 1993, ha emanato il

DISPOSITIVO sulla esonerazione dalla carica di Giudice per le contravvenzioni di Umago

Viene esonerata dalla carica di Giudice per le contravvenzioni di Umago Mirela Ivančić-Kajin con la data dell' 1 dicembre 1993, a motivo di accettazione di altra carica.

Sigla amm.: 013-03/93-01/32

Rovigno, il 22 ottobre 1993

ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
f.to Damir Kajin

40

Ai sensi dell'articolo 5 della Legge sul funzionamento provvisorio di corpi amministrativi e tribunaleschi ("Gazzetta popolare", no. 60/93) e dell'articolo 10 della Delibera sull'organizzazione provvisoria della Regione Istriana, l'Assemblea regionale della Regione Istriana nella seduta tenutasi il 22 ottobre 1993, ha emanato il

DISPOSITIVO esonerazione dalla carica di Avvocato pubblico di Parenzo

Viene esonerato Matković Jordan dalla carica di Avvocato pubblico di Parenzo con la data del 31 dicembre 1993, a causa di pensionamento.

Sigla amm.: 013-03/93-01/33
Rovigno, il 22 ottobre 1993

ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
f.to Damir Kajin

41

L'Assemblea della Regione Istriana nella seduta tenutasi il 22 ottobre 1993, ed ai sensi dell'articolo 9 comma 2 punto 5 della Delibera sull'ordine provvisorio dell'Assemblea regionale della Regione Istriana, ha emanato la

DECISIONE - Viene constatata la necessità d'elaborazione del programma di controllo sistematico dell'ambiente

I

Viene constatata la necessità d'elaborazione del programma di controllo sistematico dell'ambiente

II

Viene obbligata la Giunta della Regione Istriana (nel testo successivo: Giunta) di nominare entro 30 giorni il gruppo lavorativo per l'elaborazione del compito progettuale ed a scopo di realizzare il Programma di controllo sistematico dell'ambiente.

Il gruppo lavorativo consta di presidente e di quattro membri.

Il gruppo lavorativo del comma 1 di questo punto ha l'obbligo di precisare e definire gli scopi ed il contenuto del Programma del comma 1 di questo punto, come pure il modo della sua realizzazione per poi avviarlo all'approvazione della Giunta.

III

Viene autorizzato il presidente della Giunta, assieme al Ministero competente, di assicurare mezzi finanziari necessari per l'elaborazione del progetto e del programma del punto II di questa Decisione.

IV

Questa Decisione entra in vigore con il giorno d'emanazione.

Sigla amm.: 351-01/93-01/01
Rovigno, 22 10 1993

ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente

f.to Damir Kajin

42

Ai sensi dell'articolo 10 della Delibera sull'organizzazione provvisoria della Regione Istriana e dell'articolo 34 della Delibera sull'organizzazione dell'Azienda idrica "Istarski vodovod" quale azienda regionale, l'Assemblea della Regione Istriana nella seduta tenutasi il 14 6 1993, ha emanato la

DELIBERA sulla provvista di mezzi per lo sviluppo dell'economia idrica nella zona delle città e dei comuni dove funziona l'AI "Istarski vodovod" di Pinguente

Articolo 1.

Oggetto della presente Delibera è la provvista di mezzi per lo sviluppo dell'economia idrica nella zona delle città e dei comuni che sono seguaci giuridici dei comuni di Buie, Pinguente, Pisino, Parenzo e Rovigno.

Articolo 2.

I mezzi dell'art. 1 della presente Delibera vengono esclusivamente assegnati a fini determinati e possono venir usati soltanto per la costruzione oppure ricostruzione di oggetti idrici.

Articolo 3.

I mezzi per lo sviluppo dell'economia idrica vengono assicurati dai consumatori collegati con la rete idrica pubblica dell'AI "Istarski vodovod" di Pinguente, in modo che per ogni metro cubo venduto d'acqua vengano calcolati:

1. 0,16 di DEM per ogni m³ d'acqua sui conti presentati ai consumatori industriali e
2. 0,08 di DEM per ogni m³ sui conti presentati ai consumatori dell'economia domestica.

L'AI "Istarski vodovod" di Pinguente assume l'obbligo di introdurre gli importi del comma precedente nei conti presentati ai consumatori, affinché, in base agli stessi, potessero regolare i propri obblighi.

Articolo 4.

I mezzi dell'articolo 3 della presente Delibera, accumulati nel 1993, verranno usati esclusivamente per il compimento della costruzione di oggetti idrici già iniziati nella zona dove funziona l'AI "Istarski vodovod" di Pinguente.

Articolo 5.

La presente Delibera entra in vigore con il giorno di pubblicazione nel "Bollettino ufficiale della Regione Istriana" e viene applicata dall'1 giugno 1993.

Sigla amm.: 325-05/93-01/05

Pola, 14 6 1993.

ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA

Il Presidente

f.to Damir Kajin

43

Ai sensi dell'art. 12 - comma primo della Legge sull'accertamento delle attività delle unità dell'autonomia locale e l'amministrazione nell'ambito dell'autonomia locale ("Gazzetta popolare", n. 75/93) e dell'art. 10 della Delibera sull'assetto organizzativo temporaneo dell'Assemblea della Regione Istria, l'Assemblea regionale della Regione Istria, alla seduta che ha avuto luogo il 30 12 1993 emana la seguente

DELIBERA sull'autorizzazione a riscuotere l'indenizzo per l'uso dei beni marittimi

Articolo 1

Vengono autorizzate le Città di Albona, Parenzo, Pola e Rovigno, nonché i Comuni di Valle, Barbana, Verteneglio, Canfanaro, Chersano, Lisignano, Marzana, Medolino, Cittanova, Arsia, San Lorenzo, Umago, Dignano ed Orsera a riscuotere l'indenizzo per l'uso dei beni marittimi da tutti i soggetti che usano i beni marittimi nel territorio di queste unità dell'autonomia locale.

Articolo 2

La giunta dell'unità dell'autonomia locale di cui all'art. 1 stabilirà con un proprio atto l'organo amministrativo, ossia l'autorità amministrativa dell'unità dell'autonomia locale autorizzata a riscuotere l'indennizzo per l'uso dei beni marittimi.

Articolo 3

Il reddito realizzato in base alla riscossione dell'indennizzo per l'uso dei beni marittimi è un reddito, dell'unità dell'autonomia locale nel territorio della quale è stato realizzato e viene usato a scopi prescisi, in conformità all'art. 10 della Legge sui beni marittimi e sulle acque, porti e scali ("Gazzetta popolare", n. 19/74, 24/74, 39/74, 39/75, 17/77, 18/81 e 47/89).

Articolo 4

Una volta all'anno, la giunta dell'unità dell'autonomia locale è tenuta a presentare una relazione sui fondi riscossi e sui programmi della giunta dell'unità dell'autonomia locale realizzati, alla Giunta della Regione Istria.

Articolo 5

La presente Delibera entra in vigore il giorno in cui viene emanata e sarà pubblicata nella pubblicazione "Bollettino Ufficiale della Regione Istria".

Classe: 342-01/93-01/02

Pisino, 30 12 1993

ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA

Il Presidente

f.to Damir Kajin

44

In conformità all'art. 53 della Legge sull'autonomia locale e l'amministrazione ("Gazzetta popolare", n. 90/92) art. 12, comma primo, punti 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della Legge sull'accertamento delle attività nell'ambito dell'autonomia locale delle unità dell'autonomia locale ("Gazzetta popolare", n. 75/93), art. 10 della Delibera sull'assetto organizzativo della Regione Istria, l'Assemblea regionale della Regione Istria, alla seduta che ha avuto luogo il 30 12 1993, ha emanato la seguente

DELIBERA sul ricevimento della Delibera dei Comuni esistenti fino ad ora nel territorio della Regione Istria, nel Campo della marineria**Articolo 1**

Vengono ricevute e applicate nella Regione Istria come prescrizioni regionali, le delibere di tutti i comuni esistenti fino ad ora nel territorio della Regione Istria, nel campo della marineria, in conformità alle disposizioni della Legge sui beni marittimi e sulle acque, porti e scali ("Gazzetta popolare", n. 19/74, 24/74, 39/75, 17/77, 18/81 e 47/89) e precisamente gli art. 5, 10, 11 - comma terzo, 17, 20, 21 - comma primo, 28 e 42.

Articolo 2

L'attuazione delle delibere ricevute, di cui all'art. 1 della presente Delibera, viene affidata agli organi amministrativi e ai servizi dei comuni esistenti fino ad ora, che li eseguiranno fino all'organizzazione e la ricezione delle attività da parte degli organi amministrativi delle unità dell'autonomia locale.

Articolo 3

La presente Delibera entra in vigore immediatamente e sarà applicata fino all'emanazione delle delibere ai sensi dell'art. 12 della Legge sull'accertamento delle attività delle unità dell'autonomia locale e l'amministrazione nell'ambito dell'autonomia locale ("Gazzetta popolare", n. 75/93).

Classe: 342-01/93-01/03

Pisino, 30 12 1993

ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA

Il Presidente

f.to Damir Kajin

45

Ai sensi dell'articolo 15 comma 7 e dell'articolo 87 della legge sull'autogestione locale ed amministrazione ("Gazzetta popolare" no. 90/92, 94/93 e 117/93), l'Assemblea della Regione Istriana il 30 settembre 1993, ha emanato la

**Decisione sull'approvazione dell'accordo sull'assunzione di beni immobili dell'ex-comune di
Pinguente, Parenzo, Albona, e Pisino**

1. Viene approvato l'accordo sull'assunzione di beni immobili dell'ex-comune di Pinguente
2. Viene approvato l'accordo sull'assunzione di beni immobili, beni mobili, mezzi finanziari e diritti ed obblighi dell'ex-comune di Parenzo.
3. Viene approvato l'accordo sull'assunzione di beni immobili, beni mobili, mezzi finanziari e diritti ed obblighi dell'ex-comune di Albona.
4. Viene approvato l'accordo sull'assunzione di beni immobili, beni mobili, mezzi finanziari e diritti ed obblighi dell'ex-comune di Pisino.
5. Viene autorizzato il presidente dell'Assemblea della Regione Istriana a firmare l'accordo del comma 1, 2, 3 e 4 della presente delibera in nome dell'Assemblea della Regione Istriana.

Sigla amm.: 947-01/93-01/06
No. protocollo: 2163/1-01-94-1
Pisino, il 30 12 1993

ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA

Il presidente
f.to Damir Kajin

46

Ai sensi dell'articolo 87 della Legge sull'autogestione locale ed amministrazione ("Gazzetta popolare", no. 90/92), l'Assemblea Regionale della Regione Istriana, il Consiglio cittadino della Città di Albona ed i Consigli comunali di Raša, Nedešćina, Kršan e Pićan (nel testo successivo: firmatari), hanno emanato la Delibera sulla stipulazione dell'

**ACCORDO sull'assunzione dei beni immobili, beni mobili, mezzi finanziari e dei diritti e obblighi del
finora esistente comune di Albona**

Articolo 1

La Regione Istriana, la Città di Albona, i Comuni di Kršan, Nedešćina, Raša e Pićan, accertano in accordo di essere seguaci giuridici del finora esistente Comune di Albona e così assumono i diritti e gli obblighi sui beni immobili di proprietà del finora esistente Comune di Albona, dei quali lo stesso era titolare del diritto d'usufrutto.

I firmatari accertano in accordo di assumere i mezzi finanziari, i beni mobili ed i diritti e gli obblighi del finora esistente Comune di Albona, conforme ai criteri precisati entro il 31 12 1993.

Articolo 2

Ogni singola parte firmataria assume in proprietà, cioè, in usufrutto i beni immobili situati nei limiti fissati con l'articolo 7 della Legge sui territori delle regioni, delle città e dei comuni in Repubblica di Croazia ("Gazzetta popolare", no. 90/92).

Tramite l'assunzione dei beni immobili, le parti firmatarie assumono pure i diritti e gli obblighi derivati dalla proprietà, cioè, dal diritto d'usufrutto di tali beni immobili.

Articolo 3

In base al presente accordo ed allegato grafico quale parte integrante del presente accordo, ogni singola parte firmataria viene autorizzata, senza speciale permesso di altre parti, a richiedere e realizzare l'iscrizione

del diritto di proprietà, cioè, del diritto d'usufrutto dei beni immobili assunti tramite il presente accordo, i quali constano di terreni degli spazi d'abitazione e d'affari e dei garage, nei libri catastali del tribunale competente.

L'allegato grafico del comma 1 di questo articolo consta della mappa catastale con i confini della zona della Città di Albona e dei Comuni di Kršan, Nedešćina, Pićan e Raša.

Articolo 4

I firmatari sono d'accordo di effettuare tramite l'accordo speciale, l'assunzione dei mezzi finanziari, debiti, crediti del Bilancio del Comune di Albona il giorno di 31 dicembre 1993 e l'assunzione dei mezzi di riserva di merci del Comune di Albona come pure dei mezzi sui conti particolari.

Articolo 5

Tramite l'accordo speciale verrà accertato il modo d'assunzione dei lavoratori degli organi amministrativi e servizi del finora esistente Comune di Albona e dei mezzi fondamentali e dell'inventario piccolo il quale usufruivano nel proprio lavoro.

I firmatari assumono l'obbligo di stipulare l'accordo del comma 1 di questo articolo, entro il 31 12 1993.

Articolo 6

L'accertamento delle quote di proprietà nelle aziende pubbliche "Vodovod" Albona e "1 Maggio" Albona, e con ciò dei diritti di gestione, come pure dei criteri nel definire le quote di proprietà, verrà regolato tramite l'accordo speciale che verrà firmato entro il 31 12 1993.

Articolo 7

Le possibili vertenze nell'esecuzione del presente accordo riguardo a certi beni immobili, cioè, ai diritti e obblighi riguardo ai beni immobili, vengono sciolte dalle parti firmatarie tramite le proprie giunte, in accordo.

Nel caso che la vertenza non si potesse sciogliere in armonia entro tre mesi dall'inizio della vertenza, ogni singola parte firmataria può richiedere l'arbitrato del Governo della Repubblica di Croazia, senza l'avuto accordo da altre parti firmatarie.

Articolo 8

Il presente accordo entra in vigore con il giorno della sottoscrizione.

Alla sottoscrizione dell'Accordo vengono autorizzati i presidenti dell'Assemblea Regionale, del Consiglio cittadino e dei Consigli comunali.

Articolo 9

Il presente Accordo verrà pubblicato nella "Gazzetta ufficiale della Città di Albona".

Sigla amm.: 947-01/93-01/02
Pisino, il 30 12 1993

ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
f.to Damir Kajin

CONSIGLIO CITTADINO DELLA CITTÀ DI ALBONA
Presidente del Consiglio
Sigla amm.: 021-05/93-01/61
Albona, il 5 10 1993

CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI
NEDEŠĆINA
Presidente del Consiglio
Sigla amm.: 021-05/93-01/52
Nedešćina, il 8 10 1993

CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI KRŠAN
Presidente del Consiglio
Sigla amm.: 021-05/93-01/58
Kršan, il 8 10 1993

CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI RAŠA

Presidente del Consiglio
Sigla amm.: 021-05/93-01/55
Raša, il 8 10 1993

CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI PIĆAN
Presidente del Consiglio
Sigla amm.: 021-05/93-01/46
Pićan, il 8 10 1993

47

Ai sensi dell'articolo 87 comma 1 della Legge sull'autogestione locale ed amministrazione (Gazzetta popolare no 90/92 e 94/93), i seguaci giuridici del finora esistente comune di Pisino quali: Assemblea della Regione Istriana, Consiglio Cittadino della Città di Pisino, nella seduta del 19 novembre 1993, Consiglio Comunale del Comune di Cerovlje nella seduta del 22 dicembre 1993, Consiglio Comunale del Comune di Gračišće, nella seduta tenutasi il 16 dicembre 1993, Consiglio Comunale del Comune di Lupoglav, nella seduta del 14 dicembre 1993, Consiglio Comunale del Comune di Motovun, nella seduta del 23 dicembre 1993, Consiglio Comunale del Comune di Sv. Petar u Šumi nella seduta del 7 dicembre 1993 e Consiglio Comunale del Comune di Tinjan, nella seduta del 15 dicembre 1993, hanno assunto il seguente

ACCORDO sull'assunzione dei beni immobili, beni mobili, mezzi finanziari e dei diritti e degli obblighi del finora esistente comune di Pisino

Articolo 1.

La Regione Istriana, la Città di Pisino, il Comune di Cerovlje, il Comune di Gračišće, il Comune di Lupoglav, il Comune di Motovun, il Comune di Sv. Petar u Šumi e il Comune di Tinjan (nel testo successivo: firmatari dell'Accordo) in accordo e conforme alla legge, constatano di essere seguaci giuridici del finora esistente Comune di Pisino riguardo ai beni mobili, beni immobili e mezzi finanziari di proprietà del finora esistente Comune di Pisino, cioè, di essere seguaci giuridici riguardo ai beni immobili dei quali il titolare del diritto d'usufrutto era il finora esistente Comune di Pisino, seguaci giuridici dei diritti e degli obblighi provenienti dalla proprietà di tali beni immobili o dai diritti d'usufrutto di tali beni immobili, come pure seguaci giuridici di altri diritti e obblighi del finora esistente Comune di Pisino.

Articolo 2.

Conforme alla disposizione dell'articolo 1 del presente Accordo, ogni parte firmataria dell'Accordo, assume in proprietà, cioè in usufrutto i beni immobili del finora esistente Comune di Pisino, i quali si trovano in zona della rispettiva parte firmataria.

Assumendo i beni immobili del comma 1 del presente articolo, le parti firmatarie dell'Accordo assumono altrettanto i diritti e gli obblighi provenienti dalla proprietà di tali beni immobili, cioè, dal diritto d'usufrutto di tali beni immobili.

Il territorio della Regione, della Città di Pisino, cioè, dei comuni delle parti firmatarie dell'Accordo del comma 1 del presente articolo, viene stabilito con la Legge sui territori delle regioni, delle città e dei comuni della Repubblica di Croazia (Gazzetta popolare no. 90/92 e 94/93), cioè, tramite il presente Accordo.

Articolo 3.

In base al presente Accordo ogni parte firmataria dell'Accordo viene autorizzata a chiedere ed effettuare l'iscrizione del diritto di proprietà, cioè, l'iscrizione del diritto d'usufrutto dei beni immobili assunti tramite il presente Accordo, senza permesso speciale di altre parti firmatarie.

L'iscrizione del diritto del comma 1 del presente articolo viene eseguita presso il Servizio catastale competente presso il tribunale competente.

Parti integranti del presente Accordo constano di: 1) Mappo catastale con i confini segnati del territorio della Città di Pisino, dei Comuni di Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi e Tinjan, quale allegato grafico dell'Accordo,

2) Registro catastale dei beni immobili con la specifica di tutte le particelle catastali dei terreni edili, degli oggetti d'abitazione e d'affari con dei dati catastali su tali beni immobili e con dei dati sul proprietario nuovo, cioè, sul titolare nuovo del diritto d'usufrutto dei rispettivi beni immobili.

Il registro dei beni immobili del comma 3 del presente articolo, quale allegato all'Accordo, resterà "aperto" pure dopo la stipulazione del presente Accordo, per l'eventuale iscrizione dei beni immobili per i quali successivamente verrebbe constatato che dovevano entrare nella specifica, e sono state amesse per sbaglio, o per la ragione che al tempo della stesura del Registro non si disponeva di dati necessari, e per

l'eventuale iscrizione delle correzioni, nel caso si constatasse che alcuni beni immobili erano stati iscritti per sbaglio.

Per l'esecuzione di eventuali modifiche nel Registro dei beni immobili del comma precedente del presente articolo, vengono autorizzate le Giunte delle parti firmatarie dell'Accordo, con ciò che ogni Giunta prima di iscrivere la correzione, la modifica o l'aggiunta nel Registro dei beni immobili, informi ogni singola parte firmataria dell'Accordo, in forma scritta.

Articolo 4.

Sull'assunzione di altri beni immobili, beni mobili, mezzi finanziari, e di altri diritti e obblighi del finora esistente Comune di Pisino, le parti firmatarie del presente Accordo stipuleranno l'Accordo speciale o l'Annesso al presente Accordo, conforme alla legge e ai termini fissati con la legge.

Con l'Accordo del comma 1 del presente articolo viene stabilito pure l'obbligo della Città di Pisino di fissare, assieme ad altre parti firmatarie, la ripartizione dei mezzi realizzati tramite la vendita degli alloggi costruiti con dei mezzi sociali.

Articolo 5.

Le parti firmatarie del presente Accordo sono d'accordo di risolvere le eventuali vertenze nell'esecuzione del presente Accordo, tramite le proprie giunte, in accordo.

Nel caso non si arrivasse alla soluzione in accordo nella vertenza del comma 1 del presente articolo, ogni parte firmataria dell'Accordo in vertenza, può chiedere, entro tre mesi dall'inizio della vertenza, l'arbitrato del Governo della Repubblica di Croazia, senza il permesso di altre parti firmatarie dell'Accordo.

Contro la Delibera sull'arbitrato del comma 2 del presente articolo, non è permessa la tutela tribunalesca.

Articolo 6.

Il presente Accordo entra in vigore con il giorno di formazione nel testo identico, di tutte le parti firmatarie dell'Accordo.

Della firmazione del presente Accordo vengono autorizzati il presidente dell'Assemblea della Regione Istriana, il presidente del Consiglio Cittadino della Città di Pisino, e i presidenti dei Consigli comunali delle parti firmatarie dell'Accordo.

Articolo 7.

Il presente Accordo sarà pubblicato nei bollettini ufficiali della Regione Istriana, della Città di Pisino, e dei Comuni di Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi e Tinjan.

Sigla amm.: 943-01/93-01/01
Pisino,

ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA

Il Presidente
f.to Damir Kajin

Presidente
del Consiglio Cittadino della Città di Pisino
Serđo Rigo

Presidente
del Consiglio Comunale del Comune di Cerovlje
Majda Hreljak

Presidente
del Consiglio Comunale del Comune di Lupoglav
Damir Bašić

Presidente
del Consiglio Comunale del Comune di Sv. Petar u
Šumi
Anton Turčinović

Presidente
del Consiglio Comunale del Comune di Gračišće
Marijan Brozan

Presidente
del Consiglio Comunale del Comune di Motovun

Mario Brgudac

Presidente
del Consiglio Comunale del Comune di Tinjan
Goran Antolović

Ai sensi dell'articolo 87 della Legge sull'autogestione locale ed amministrazione (Gazzetta popolare no 90/92), l'Assemblea Regionale della Regione Istriana, il Consiglio Cittadino della Città di Parenzo, il Consiglio Comunale del Comune di Sveti Lovreč, il Consiglio Comunale del Comune di Višnjan, il Consiglio Comunale del Comune di Vižinada, il Consiglio Comunale del Comune di Orsera, (nel testo successivo: firmatari), quali seguaci giuridici del finora esistente comune di Parenzo, hanno assunto il seguente

ACCORDO sull'assunzione dei beni immobili, beni mobili, mezzi finanziari e dei diritti e degli obblighi del finora esistente comune di Parenzo

Articolo 1.

I firmatari del presente Accordo sono d'accordo di essere seguaci giuridici del finora esistente comune di Parenzo, e di assumere, in modo stabilito con il presente Accordo, i beni immobili, beni mobili, mezzi finanziari e i diritti e gli obblighi del finora esistente comune di Parenzo. I firmatari assumono i beni immobili, beni mobili, mezzi finanziari e i diritti e gli obblighi delle ex comunità locali ed altre comunità ed organizzazioni stabilite territorialmente o in qualsiasi altro modo, nella zona del finora esistente comune di Parenzo.

Articolo 2.

Ogni Comune e Città, firmatari dell'Accordo, acquistano la proprietà dei beni immobili dell'articolo 1 del presente Accordo, i quali si trovano nella loro zona.

Acquistando la proprietà dei beni immobili, i firmatari assumono pure tutti i diritti e gli obblighi provenienti dalla proprietà sugli stessi beni immobili.

Cambiando la zona dei Comuni e delle Città, firmatari dell'Accordo, cambierebbe pure la proprietà dei beni immobili, sul principio che ogni parte firmataria sarebbe proprietario dei beni immobili, i quali si trovano nella loro zona.

Articolo 3.

In base al presente Accordo e alla prova che il bene immobile si trova nella zona del rispettivo Comune o della Città, firmatari dell'Accordo, il firmatario può, senza l'accordo successivo di tutti gli altri firmatari, ottenere il diritto all'iscrizione del diritto di proprietà sui beni immobili presso il tribunale catastale competente.

Articolo 4.

Con il presente Accordo la Regione Istriana non acquista la proprietà dei beni immobili del finora esistente comune di Parenzo.

I firmatari sono d'accordo di render possibile alla Regione Istriana, tramite l'accordo successivo speciale tra la Regione Istriana e i singoli comuni o le Città quali firmatari, l'ottenimento della proprietà o dell'usufrutto dei beni immobili per le necessità di lavoro nell'ambito regionale.

Articolo 5.

I firmatari sono d'accordo che la Città e i Comuni firmatari, assumeranno i beni mobili del finora esistente comune di Parenzo, dopo la compiuta organizzazione degli organismi amministrativi cittadini e comunali, al più breve l' 1 1 1994.

Fino all'assunzione, i beni mobili verranno usufruiti nelle modalità finora esistenti, per i bisogni degli organismi amministrativi del finora esistente comune di Parenzo nell'ambito dei lavori d'amministrazione statale ed autogestione locale per i firmatari.

Articolo 6.

La Città e i Comuni firmatari, assumeranno una parte dei beni mobili del finora esistente comune di Parenzo, proporzionalmente al numero degli abitanti della Città e ogni singolo Comune, secondo la cessione del 1991 (nel testo successivo: proporzionalmente al numero degli abitanti).

Articolo 7.

La massa di beni mobili che verranno assunti dalla Città e dai Comuni firmatari, conforme agli articoli 5 e 6 del presente Accordo, viene stabilita tramite la lista d'inventario dei beni mobili con la situazione del 31 12 1992 e tramite l'evidenza degli oggetti mobili acquistati entro il 31 12 1993.

Tale massa di beni mobili viene diminuita di beni mobili assunti da alcuni Ministeri della Repubblica di Croazia assieme all'assunzione di competenze dell'amministrazione statale e dei rispettivi lavoratori degli organismi amministrativi del finora esistente comune di Parenzo, nelle modalità ed entro i termini fissati con leggi speciali.

Articolo 8.

La Città e i Comuni firmatari, assumeranno una parte di mezzi finanziari del finora esistente comune di Parenzo, proporzionalmente al numero degli abitanti.

I mezzi finanziari conforme al comma 1 del presente articolo verranno assunti il 31 12 1993 con la situazione dello stesso giorno.

Articolo 9.

In dipendenza dalla partecipazione nei beni mobili e mezzi finanziari assunti dal finora esistente comune di Parenzo, la Città e i Comuni firmatari, assumono pure l'obbligo di impiegare un numero proporzionale di lavoratori degli organismi amministrativi del finora esistente comune di Parenzo, i quali non saranno assunti come lavoratori d'amministrazione statale.

Nel caso d'impossibilità di impiegare i lavoratori del comma 1 del presente articolo, la città e i Comuni firmatari, proporzionalmente ai beni mobili e mezzi assunti, assumono obblighi dal rapporto di lavoro per i lavoratori secondo i regolamenti con i quali viene ordinato il rapporto di lavoro degli impiegati degli organismi d'amministrazione statale.

Articolo 10.

Con l'assunzione di beni mobili, mezzi finanziari ed altri diritti, la Città e i Comuni firmatari, assumono pure tutti gli obblighi nell'esecuzione di lavori d'autogestione locale.

La Città e i Comuni firmatari, possono in tal affare ordinare i rapporti reciproci tramite l'accordo speciale ed altrimenti.

Articolo 11.

Fino all'assunzione dei beni mobili, mezzi finanziari e diritti, alla Regione Istriana, alla Città e ai Comuni firmatari, verrà assicurato il minimo di beni mobili e mezzi per il loro funzionamento.

Articolo 12.

La parte di comproprietà riguardante l'azienda comunale "Usluga" tra la Città e i Comuni firmatari viene stabilita in modo che l' 80% capitale fondamentale verrà ripartito proporzionalmente all'ammontare delle entrate nel 1992, realizzate nella zona del singolo Comune e della Città, firmatari, e il 20% del capitale fondamentale verrà ripartito proporzionalmente al numero degli abitanti.

Articolo 13.

Altri diritti ed obblighi del finora esistente comune di Parenzo, vengono assunti dalla Città e dai Comuni secondo il principio territoriale in modo che ogni parte firmataria assume i diritti e gli obblighi riguardanti il proprio ambito.

Nel caso non si potesse stabilire a quale zona si riferisce un determinato diritto o obbligo, o si constatasse si riferisce alla zona completa del finora esistente comune di Parenzo, la Città e i Comuni firmatari, acquisterebbero tale diritto e obbligo proporzionalmente al numero degli abitanti.

Articolo 14.

Le possibili vertenze nell'esecuzione del presente Accordo saranno risolte con l'accordo dei firmatari, tramite le proprie giunte.

Se entro tre mesi dalla vertenza non si arrivasse alla soluzione in accordo, ogni parte firmataria in vertenza può chiedere l'arbitrato del Governo della Repubblica di Croazia senza il particolare permesso di altri firmatari.

Articolo 15.

Alla sottoscrizione dell'Accordo vengono autorizzati i presidenti dell'Assemblea regionale come pure del Consiglio Cittadino e dei Consigli Comunali di tutti i firmatari.

Articolo 16.

Il presente Accordo entra in vigore con il giorno di sottoscrizione dell'ultimo firmatario dell'Accordo, e verrà pubblicato nel "Bollettino ufficiale della Città di Parenzo".

Sigla amm.: 011-01/93-01/69
Parenzo, 1 10 1993

ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA

Il Presidente
f.to Damir Kajin

Consiglio comunale del comune di Sv. Lovreč
Presidente del Consiglio

Consiglio comunale del comune di Vižinada

Presidente del Consiglio

Consiglio cittadino della città di Parenzo
Presidente del Consiglio

Consiglio comunale del comune di Višnjan
Presidente del Consiglio

Consiglio comunale del comune di Orsera
Presidente del Consiglio

49

Ai sensi dell'articolo 87 della Legge sull'autogestione locale ed amministrazione ("Gazzetta popolare", no. 90/92), l'Assemblea Regionale della Regione Istriana, il Consiglio cittadino della Città di Pinguente, nella seduta tenutasi il 28 10 1993, il Consiglio comunale del Comune di Lanišće nella seduta tenutasi l'11 11 1993 ed il Consiglio comunale del Comune di Portole nella seduta tenutasi il 30 10 1993, hanno stipulato l'

ACCORDO sull'assunzione dei beni immobili del finora esistente Comune di Pinguente

Articolo 1.

La Regione Istriana, la Città di Pinguente ed i Comuni di Lanišće e Portole (nel testo successivo: firmatari), accertano in accordo di essere seguaci giuridici del finora esistente Comune di Pinguente e così assumono i diritti e gli obblighi sui beni immobili di proprietà del finora esistente Comune di Pinguente, dei quali lo stesso era titolare del diritto d'usufrutto.

I firmatari del presente Accordo assumono i diritti e gli obblighi pure sui beni immobili delle comunità locali.

Articolo 2.

Ogni singola parte firmataria del presente Accordo assume i beni immobili dell'articolo 1 del presente Accordo che si trovano sul territorio del firmatario, approvato per Legge sui territori delle regioni, delle città e dei comuni in Repubblica di Croazia ("Gazzetta popolare", no. 90/92).

Con l'assunzione dei beni immobili i firmatari dell'accordo assumono pure i diritti e gli obblighi derivati dalla proprietà, cioè, dal diritto d'usufrutto di tali beni immobili.

Articolo 3.

Con il presente accordo la Regione Istriana non assume in proprietà i beni immobili del finora esistente Comune di Pinguente.

I firmatari sono d'accordo che tramite l'accordo speciale successivo tra la Regione Istriana e alcuni Comuni o Città firmatari, la Regione Istriana assumesse il diritto di proprietà o d'usufrutto dei beni immobili per i bisogni dell'andamento degli affari di competenza Regionale.

Articolo 4.

In base al presente Accordo e allegato grafico quale parte integrante del presente Accordo, ogni singolo firmatario dell'Accordo viene autorizzato, senza permesso speciale da altre parti, a richiedere ed effettuare nei libri catastali presso il Tribunale catastale, l'iscrizione del diritto di proprietà, cioè, del diritto d'usufrutto assunto con questo Accordo, che constano di terreno edile, edifici d'abitazione e d'affari e che sono iscritti nei libri catastali con il diritto d'usufrutto del finora esistente Comune di Pinguente.

L'allegato grafico del comma 1 di questo articolo dell'Accordo presenta la zona della Città di Pinguente, del Comune di Lanišće e del Comune di Portole con i confini iscritti in scala adeguata.

Articolo 5.

Le possibili vertenze nell'esecuzione del presente Accordo riguardo a certi beni immobili, cioè, ai diritti e agli obblighi riguardo ai beni immobili, vengono risolte in armonia dai firmatari dell'Accordo tramite le proprie giunte.

In caso che alla soluzione non si arrivasse in armonia, ogni singolo firmatario dell'Accordo può richiedere l'arbitrato del Governo della Repubblica di Croazia conforme alla legge.

Articolo 6.

Alla sottoscrizione dell'Accordo vengono autorizzati i presidenti dell'Assemblea Regionale, dei Consigli cittadini e comunali firmatari del presente Accordo.

Articolo 7.

Il presente Accordo entra in vigore con il giorno della sottoscrizione di tutti i firmatari e verrà pubblicato nella "Gazzetta ufficiale della Città di Pinguente" e nelle gazzette ufficiali di altri firmatari.

Sigla amm.: 011-01/93-01/48
Pinguente, il 28 ottobre 1993

ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
f.to Damir Kajin

Presidente
del Consiglio comunale del comune di Lanišće
Dario Božić

Presidente
del Consiglio comunale del comune di Portole
Ivan Štokovac

Presidente
del Consiglio comunale del comune di Pinguente
Dragan Klarić

50

In conformità all'art. 59 del Decreto legislativo sul finanziamento delle unità dell'autonomia locale e dell'amministrazione, ed all'art. 10 della Delibera sull'assetto organizzativo temporaneo della Regione Istria (Classe: 021/01/93-01/01, di 16 aprile 1993) l'Assemblea regionale della Regione Istria, il 30 dicembre 1993 emana la seguente

DELIBERA sul finanziamento temporaneo della regione Istria per il periodo gennaio-marzo 1994**Articolo 1.**

Il bilancio della Regione Istria per il periodo gennaio - marzo 1994, ammonta a HRD 3.600.300.000.

Articolo 2.

La riserva permanente della Regione Istria ammonta a HRD 100.000.000.

Articolo 3.

La distribuzione delle entrate di cui all'art. 1 della presente Delibera, ai titolari ed agli utenti, sarà eseguita in base ai criteri applicati per la distribuzione delle entrate nell'ultimo trimestre del 1993.

Articolo 4.

Al fine di conteggiare e versare tempestivamente i fondi per gli stipendi, gli utenti dei fondi del bilancio sono tenuti a far pervenire alla Sezione per le finanze della Città di Pola, una relazione inerente il numero e la struttura dei dipendenti e ogni atto con cui si istituisce o cessa un rapporto di lavoro.

Articolo 5.

Gli utenti dei fondi del bilancio sono in obbligo di far pervenire alla Sezione per le finanze della Città di Pola anche altri dati e relazioni necessari per poter seguire l'esecuzione della Delibera sul finanziamento temporaneo ed elaborare la Proposta del bilancio della Regione Istria per il 1994.

Articolo 6.

Si autorizza la Sezione per le finanze della Città di Pola a elaborare la parte speciale del Bilancio, suddivisa per utenti, per il periodo gennaio 1 marzo 1994.

Articolo 7.

Le entrate realizzate e la loro distribuzione agli utenti eseguita nel periodo di finanziamento temporaneo: gennaio - marzo 1994, sono parti integranti del Bilancio della Regione Istria per l'anno 1994.

Articolo 8.

La presente Delibera entra in vigore il giorno in cui viene pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione Istriana" e sarà applicata dall'1 gennaio 1994.

Classe: 400-06/93/01/01
Pisino, 30 dicembre 1993

ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
f.to Damir Kajin

51

Ai sensi dell'articolo 3 della Delibera sulla fondazione di corpi di lavoro dell'Assemblea Regionale della Regione Istriana e dell'articolo 10 della Delibera sull'organizzazione provvisoria della Regione Istriana, l'Assemblea Regionale della Regione Istriana nella seduta tenutasi il 30 dicembre 1993, ha emanato il

DISPOSITIVO sulla nomina a membri dei corpi di lavoro dell'Assemblea Regionale della Regione Istriana

Articolo 1.

Nei corpi di lavoro dell'Assemblea Regionale della Regione Istriana vengono nominati:

1. Nel Comitato per l'economia e lo sviluppo

1. Damir Šturman, presidente
2. Emilio Vlačić, vicepresidente
3. Giancarlo Župić, membro
4. Eleuterio Kocijančić, membro
5. Roberto Drandić, membro
6. Vido Vivoda, membro
7. Valter Drandić, membro
8. Franco Bonassin, membro
9. Eđidio Milevoj, membro

2. Nel Comitato per la collaborazione interregionale ed i rapporti con l'emigrazione

1. Ivan Jakovčić, presidente
2. Elio Velan, vicepresidente
3. Emilio Vlačić, membro
4. Miro Tripar, membro
5. Valter Drandić, membro
6. Ratko Ferenčić, membro
7. Dino Debeljuh, membro

3. Nel Comitato per le rimostranze e i ricorsi

1. Milan Uljančić, presidente
2. Silvan Juran, vicepresidente
3. Ratko Ferenčić, membro

4. Nel Comitato per i diritti di minoranze etniche e nazionali

1. Armido Gerometta, presidente
2. Ivan Draščić, vicepresidente

3. Furio Radin, membro
4. Petar Radošević, membro
5. Silvan Juran, membro

5. Nel Comitato per l'ordinamento spaziale, la protezione della natura e l'edilizia

1. Bruno Poropat, presidente
2. Rita Počekaj, vicepresidente
3. Josip Anton Rupnik, membro
4. Vido Vivoda, membro
5. Lino Dobrić, membro
6. Eleuterio Kocijančić, membro
7. Branko Bičić, membro

6. Nel Comitato per le attività sociali

1. Ante Bartolić, presidente
2. Petar Radošević, vicepresidente
3. Livio Mačošević, membro
4. Tiziano Šošić, membro
5. Edo Jugovac, membro
6. Igor Božić, membro
7. Emil Soldatić, membro

7. Nel Comitato per i diritti umani

1. Mario Blečić, presidente
2. Giordana Fraccaro, vicepresidente
3. Ivan Draščić, membro
4. Petar Jašić, membro
5. Rita Počekaj, membro

8. Nel Comitato per lo statuto, il regolamento e l'amministrazione

1. Dino Debeljuh, presidente
2. Mario Blečić, membro
3. Furio Radin, membro
4. Marino Folo, membro
5. Petar Jašić, membro
6. Ivan Pauletta, membro
7. Ivan Jakovčić, membro

Articolo 2.

Con l'entrare in vigore del seguente Dispositivo, cessa a vigere il Dispositivo Sigla amm.: 013-03/93-01/04 del 16 aprile 1993.

Articolo 3.

Il presente Dispositivo entra in vigore subito, e verrà pubblicato nel "Bollettino ufficiale della Regione Istriana".

Sigla amm.: 013-03/93-01/36
Pisino, il 30 dicembre 1993

ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
f.to Damir Kajin

Dispositivo sull'esonerazione dalla carica di Giudice per le contravvenzioni di Pingente**I**

Viene esonerato dalla carica di Giudice per le contravvenzioni di Pingente Dvorinčić Borislav con la data del 31 dicembre 1993, a motivo di pensionamento.

II

Questo dispositivo entra in vigore con il giorno d'emanazione e sarà pubblicato nel "Bollettino ufficiale della Regione Istriana".

ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA

Il Presidente
f.to Damir Kajin

53

Ai sensi dell'articolo 5 della Legge sull'attività provvisoria degli organi amministrativi e tribuneschi ("Gazzetta popolare", no. 60/93) e dell'articolo 10 della Delibera sull'organizzazione provvisoria della Regione Istriana, l'Assemblea regionale della Regione Istriana nella seduta tenutasi il 30 12 1993, ha emanato

Le modifiche ed i supplementi del Dispositivo Sigla amm.: 013-03/93-01/33

del 22 ottobre 1993

I

Nel Dispositivo Sigla amm.: 013-03/93-01/33 del 22 ottobre 1993 con il quale viene esonerato Matković Jordan dall'incarico di Avvocato pubblico di Parenzo, viene modificata la data di pensionamento e dice: il 31 marzo 1993.

II

Il presente Dispositivo entra in vigore immediatamente.

Sigla amm.: 013-03/93-01/33
Pisino, il 30 12 1993

ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA

Il Presidente
f.to Damir Kajin

54

Ai sensi degli articoli 43 e 53 della Legge sull'autogestione locale (Gazzetta popolare, no. 90/92, 94/93 e 117/93) e dell'articolo 10 della Delibera sull'organizzazione provvisoria della Regione Istriana (Sigla amm.: 021-01/93-01/01 del 16 aprile 1993), l'Assemblea della Regione Istriana nella seduta tenutasi il 24 gennaio 1994, ha emanato la

DELIBERA sull'organizzazione provvisoria degli Assessorati della Regione

Articolo 1.

Con la presente Delibera vengono stabiliti l'organizzazione o le attività amministrative ed altre degli Assessorati regionali nell'ambito di attività autogestite della Regione (nel testo successivo: autogestione locale ed amministrazione).

Articolo 2.

Le modalità di lavoro e del decidere come pure l'organizzazione interna dell'autogestione regionale locale ed amministrazione vengono stabiliti tramite il Regolamento emanato dalla Giunta della Regione su proposta dell'assessorato.

Il Regolamento del comma 1 del presente articolo sarà emanata entro il 30 gennaio 1994.

Articolo 3.

La Giunta regionale indirizza l'attività d'autogestione locale ed amministrazione svolgimento dell'attività nel proprio ambito, cioè, dell'amministrazione statale che si svolgono nella Regione e sorveglia il loro lavoro. Se la Giunta regionale valutasse che l'autogestione locale ed amministrazione non svolgono le attività conforme alla legge, agli atti generali dell'Assemblea regionale, alle decisioni ed agli atti della Giunta regionale, inizierebbe il procedimento di responsabilità diretta dei dirigenti e delle persone competenti d'autogestione locale ed amministrazione conforme alla legge.

Articolo 4.

Gli Assessorati d'autogestione locale della Regione sono:

1. Assessorato per l'economia
2. Assessorato per l'agricoltura, selvicoltura, la caccia, la pesca e l'economia idrica
3. Assessorato per il traffico, la marina e le comunicazioni
4. Assessorato per la cultura e pubblica istruzione
5. Assessorato per la sanità, previdenza sociale ed il lavoro
6. Assessorato per il preventivo e le finanze
7. Assessorato per la pianificazione spaziale, l'edilizia e la tutela dell'ambiente
8. Assessorato per lo sviluppo dell'autogestione locale ed amministrazione
9. Assessorato per il turismo ed il commercio

Š in fondazione l'Istituto per la pianificazione spaziale, l'edilizia e la tutela dell'ambiente.

L'inizio di lavoro dell'Istituto viene fissato dalla Giunta.

Š in fondazione il Servizio professionale per gli affari dell'Assemblea e della Giunta.

La Delibera sulla sede degli assessorati, degli istituti e dei servizi professionali sarà emanata dall'Assemblea regionale su proposta della Giunta.

Le succursali degli assessorati amministrativi e degli istituti vengono organizzate per svolgere determinate attività nell'ambito degli assessorati amministrativi e degli istituti in tutte le città sul territorio della Regione.

Nelle città con attività di volume minore nell'ambito degli assessorati amministrativi ed istituti, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'assessorato, emana la Delibera sulla fondazione delle succursali unitarie più assessorati amministrativi.

Articolo 5.

Gli assessorati cooperano strettamente con gli uffici regionali, come pure con le amministrazioni cittadine e comunali, informano l'un l'altro continuamente, cooperano con persone giuridiche nell'ambito per il quale sono stati fondati, coordinano il loro lavoro e sui fondamenti comuni eseguono i preparativi per l'appoggio professionale riguardante il decidere del Presidente della Regione, della Giunta e dell'Assemblea della Regione, eseguono direttamente e sorvegliano l'effettuazione delle delibere dell'Assemblea regionale, delle decisioni della Giunta e degli atti singoli del Presidente della Regione ed in tal senso intraprendono delle misure concrete per lo svolgimento e lo sviluppo delle attività per le quali sono stati fondati.

Gli Assessorati regionali risolvono in secondo grado gli atti singoli degli organismi comunali e cittadini, emanati da loro nell'esecuzione degli atti generali di corpi rappresentanti dei comuni, cioè, delle città.

Articolo 6.

L'Assessorato per l'economia della Regione svolge attività professionali ed analitiche nel campo d'industria, energetica, industria navale, industria mineraria ed artigianato.

Articolo 7.

L'Assessorato per l'agricoltura, la selvicoltura, la caccia, la pesca e l'economia idrica svolge attività, professionali ed analitiche nei campi indicati.

Articolo 8.

L'Assessorato per il traffico, la marina e le comunicazioni svolge attività professionali ed analitiche nei campi indicati.

Articolo 9.

L'assessorato per la cultura e pubblica istruzione svolge attività professionali ed analitiche d'amministrazione degli enti di proprietà della Regione, attività di sorveglianza e propone delle misure riguardanti gli stipendi degli alunni e studenti ed altro.

Articolo 10.

L'Assessorato per la sanità, previdenza sociale ed il lavoro sorveglia la situazione e propone delle misure avviate al miglioramento ed alla tutela della salute, segue il lavoro e l'amministrazione degli enti di proprietà della Regione, svolge attività professionali ed analitiche e sorveglia la situazione nell'ambito di previdenza sociale.

Articolo 11.

L'Assessorato per il preventivo e le finanze svolge attività analitiche e professionali riguardanti il preventivo della Regione, sorveglia le fonti ed esegue l'incassamento delle entrate originali regionali, la contabilità e le finanze della Regione.

Articolo 12.

L'Assessorato per la pianificazione spaziale, l'edilizia e la tutela dell'ambiente intraprende attività per l'elaborazione e propone il piano spaziale della Regione, esegue la sua esecuzione, intraprende attività d'elaborazione e propone il programma di tutela ed amministrazione dell'ambiente, sorveglia l'esecuzione del programma, partecipa all'elaborazione della relazione di influenza sull'ambiente, elabora le relazioni di molti anni sulla situazione riguardante lo spazio e l'ambiente, sorveglia e valuta l'esecuzione di tali misure, organizza la custodia della documentazione dello spazio ed amministra il sistema informatico dell'ambiente e svolge altre attività.

L'Istituto per la pianificazione spaziale, l'edilizia e la tutela dell'ambiente svolge attività professionali ed analitiche nell'ambito delle attività d'autogestione della Regione riguardante l'ordinamento spaziale, l'edilizia e la tutela dell'ambiente sotto la sorveglianza e per ordine dell'Assessorato per la pianificazione spaziale, l'edilizia e la tutela dell'ambiente.

L'Istituto può essere fondato pure quale persona giuridica - azienda pubblica, e ne viene emanata la delibera dalla Giunta della Regione su proposta del direttore dell'Istituto e con l'approvazione dell'Assessorato per la pianificazione spaziale, l'edilizia e la tutela dell'ambiente.

Articolo 13.

L'Assessorato per lo sviluppo dell'autogestione locale ed amministrazione s'impegna a stimolare lo sviluppo dell'autogestione locale, consulta ordinariamente i sindaci e i presidenti dei comuni sulle attività e misure da intraprendere per lo sviluppo dell'autogestione locale ed altro.

Articolo 14.

L'Assessorato per il turismo sorveglia la situazione e propone delle misure per lo sviluppo dell'attività turistica, intraprende attività per la promozione del turismo dell'Istria e coordina le attività con gli assessorati nell'ambito delle attività d'autogestione ed amministrazione della Regione allo scopo di migliorare la qualità dei servizi comunali, sviluppare il commercio, le attività culturali ed altro.

Articolo 15.

Il Servizio professionale per le attività dell'Assemblea e della giunta svolge attività professionali ed amministrative per i bisogni dell'Assemblea e della Giunta e dei loro corpi di lavoro, attività riguardanti la pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale, sorveglia il lavoro, di tutti gli assessorati della Regione riguardanti i preparativi delle sedute dell'Assemblea e della Giunta, prende cura del contenuto e dell'armonia formale delle proposte di delibere ed altri atti con le posizioni dell'Assemblea e della Giunta e del loro avviamento a tempo debito ai membri dell'Assemblea e della Giunta, svolge pure altre attività stabilite per legge e delibera dell'Assemblea e della Giunta.

Articolo 16.

Negli Assessorati della Regione vengono organizzate unità organizzative interne.

Negli Assessorati quali unità organizzative interne, possono organizzarsi uffici e sezioni.

Articolo 17.

Le attività degli Assessorati vengono amministrate dall'assessore e le attività dell'Istituto vengono amministrate dal direttore. Gli assessori ed il direttore che per posizione, conforme allo Statuto, cioè, alla Delibera sull'organizzazione provvisoria della Regione Istriana, non sono membri della Giunta della Regione, vengono nominati dalla Giunta della Regione, in base al concorso.

Le condizioni per la nomina a assessore e direttore del comma 1 del presente articolo vengono stabilite dalla Giunta della Regione.

Articolo 18.

Gli affari, i lavoratori e la documentazione riguardanti le attività d'autogestione ed amministrazione locale, eseguiti dagli organi ed uffici dei comuni finora esistenti, per i bisogni della regione, vengono assunti dagli Assessorati della Regione.

La documentazione riguardante l'ambito d'autogestione della Regione, verrà presentata tramite le commissioni agli Assessorati della Regione al più tardi entro il 31 gennaio 1994.

Articolo 19.

Per i lavoratori non disposti verranno applicate le disposizioni adeguate della Legge sull'autogestione locale ed amministrazione.

Articolo 20.

I mezzi per i salari le spese materiali degli impiegati negli Assessorati della Regione vengono forniti dal Preventivo della Regione.

Articolo 21.

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Istriana.

Sigla amm.: 023-03/94-01/05
Pisino, 24.01.1994.

ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
f.to Damir Kajin

55

In conformità agli art. 4 e 5 della Legge sul finanziamento delle unità dell'autonomia locale e l'amministrazione ('Gazzetta popolare n. 117/93) ed all'art. 10 della Delibera sull'assetto organizzativo temporaneo della Regione Istria (classe 021/01/93-01/01 di 16 aprile 1993) l'Assemblea della Regione Istria, il emana la seguente

DELIBERA sulle imposte regionali nella Regione Istria**I DISPOSIZIONI GENERALI****Articolo 1.**

Con la presente Delibera vengono introdotte le imposte regionali per il finanziamento delle attività dell'autonomia locale nella Regione Istria.

Articolo 2.

In conformità alla Legge sul finanziamento delle unità dell'amministrazione, alla Regione spettano e nella stessa vengono introdotte le seguente imposte:

1. Imposta di successione e donazione
2. Imposta sui veicoli a motore di circolazione su strada
3. Imposta sulle imbarcazioni
4. Imposta sull'organizzazione di divertimenti e manifestazioni sportive

II. IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE**Articolo 3.**

L'imposta di successione e donazione viene pagata con il tasso del 5%.

Articolo 4.

La base per l'imposta di successione e donazione è rappresentata dal valore di mercato dei beni ereditati e ricevuti in dono nel momento in cui si crea l'obbligo tributario, previa sottrazione dei debiti e delle spese relativi ai beni per i quali si pagano le imposte.

Articolo 5.

Rispetto all'accertamento dell'oggetto del gravamento, delle imposte di successione e donazione, l'accertamento del valore di mercato dei beni, al contribuente, all'imposizione dell'imposta, ai termini di pagamento dell'imposta ed altro, vengono applicate le disposizioni della Legge sul finanziamento delle unità dell'autonomia locale e l'amministrazione.

III. IMPOSTA SUI VEICOLI A MOTORE DI CIRCOLAZIONE SU STRADA

Articolo 6.

L'imposta sui veicoli a motore di circolazione su strada viene pagata in conformità alle modalità ed ai criteri stabiliti dalla Legge sul finanziamento delle unità dell'autonomia locale e l'amministrazione.

IV. IMPOSTA SULLE IMBARCAZIONI

Articolo 7.

L'imposta sulle imbarcazioni viene pagata in conformità alle modalità ed ai criteri stabiliti dalla Legge sul finanziamento delle unità dell'autonomia locale e l'amministrazione.

V. IMPOSTA SULL'ORGANIZZAZIONE DI DIVERTIMENTI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Articolo 8.

L'imposta sull'organizzazione di divertimenti e manifestazioni sportive, come rappresentazioni cinematografiche, divertimenti, manifestazioni sportive ed altre manifestazioni, per le quali si vendono i biglietti, viene sostenuta dall'organizzazione delle manifestazioni.

L'imposta di cui al comma primo del presente articolo non si paga per i biglietti per le rappresentazioni teatrali, musei ed altre manifestazioni culturali, manifestazioni di natura economica e mostre.

Articolo 9.

L'imposta sull'organizzazione di divertimenti a manifestazioni sportive viene pagata secondo il tasso del 5%, dall'importo incassato dalla vendita dei biglietti.

Articolo 10.

L'imposta sull'organizzazione di divertimenti e manifestazioni sportive viene calcolata e versata dall'organizzatore di tali manifestazioni, entro 7 giorni dal giorno in cui ha luogo la manifestazione.

VI. DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 11.

L'imposizione dell'imposta, il calcolo e la riscossione delle imposte regionali vengono effettuate dalla Direzione tributaria cioè dalle Filiali tributarie, e il controllo sull'applicazione sarà effettuato dall'Assemblea della Regione Istria.

Articolo 12.

In merito all'imposizione, la riscossione, al ricorsi, al rinnovamento del procedimento e alle altre disposizioni procedurali al versamento delle imposte regionali vengono applicate le prescrizioni riguardanti le imposte sulle entrate.

VII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13.

La presente Delibera entra in vigore il giorno in cui viene pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione Istriana" e sarà applicata a decorrere dall' 1 gennaio 1994.

Classe: 400-06/93-01/01

Pisino, 24.1.1995.

f.to Damir Kajin

56

Ai sensi degli articoli 24 e 42 della Legge sulla pesca marittima ("Gazzetta popolare", no. 44/80, 41/84, 9/88, 9/91, 61/91 e 22/92) e dell'articolo 10 del Decreto sull'organizzazione provvisoria della Regione Istriana, l'Assemblea regionale della Regione Istriana nella seduta tenutasi il 24 1 1994, ha emanato la seguente

DELIBERA sull'importo dell'indennizzo per l'esercizio della pesca sportiva

Articolo 1.

L'importo dell'indennizzo per l'esercizio della pesca sportiva nell'area della Regione Istriana viene fissato giornalmente in seguenti importi:

1. Per la pesca a lenza manuale (vari tipi di lenza con o senza l'uso di canne da pesca), lenza a traino, lenza galleggiante o singola fino a 10 pezzi con al massimo 2 ami, lenza a gancio

a) Cittadini della Repubblica di Croazia (esclusi i membri delle società sportive di pesca marittima) e cittadini stranieri con residenza nel territorio della Repubblica di Croazia

aa) nel periodo dall'1 giugno al 30 settembre 3 DEM

ab) nel periodo dall'1 ottobre al 31 maggio 4 DEM

b) Cittadini stranieri

ba) nel periodo dall'1 giugno al 30 settembre 6 DEM

bb) nel periodo dall'1 ottobre al 31 maggio 8 DEM

2. Per la pesca con palamiti fino a 150 ami e con fiocina, con l'uso della lampada fino a 400 candele o senza lampada

a) Cittadini della Repubblica di Croazia (inclusi i membri delle società sportive di pesca marittima) e cittadini stranieri con residenza nel territorio della Repubblica di Croazia 5 DEM

b) Cittadini stranieri 10 DEM

3. Per la pesca sportiva con il fucile subacqueo nel periodo dall'1 giugno al 30 settembre

a) Cittadini della Repubblica di Croazia (inclusi i membri delle società sportive di pesca marittima) e cittadini stranieri con residenza nel territorio della Repubblica di Croazia 5 DEM

b) Cittadini stranieri 10 DEM

Nel periodo dall'1 ottobre al 31 maggio è vietato l'uso del fucile subacqueo per la pesca sportiva.

Articolo 2.

Ad eccezione della disposizione dell'art. 1 punto 3 di questo decreto, a fini istruttivi, viene permessa la pesca di gruppo con fucile subacqueo senza alcun indennizzo, sotto controllo ed in base ai piani annui delle società sportive di pesca marittima, nella zona precedentemente stabilita dalla Giunta Municipale o Comunale.

Articolo 3.

Per l'esercizio della pesca sportiva dell'art. 1 di questa Delibera, cittadini della Repubblica di Croazia, cittadini stranieri con residenza nel territorio della Repubblica di Croazia, come pure cittadini stranieri, possono usufruire dei seguenti sconti:

1. per 3 giorni di pesca consecutivi, l'importo totale dell'indennizzo viene ridotto del 5%

2. per 7 giorni di pesca consecutivi, l'importo totale dell'indennizzo viene ridotto del 10%

3. per 15 giorni di pesca consecutivi, l'importo totale dell'indennizzo viene ridotto del 15%

4. per 30 giorni di pesca consecutivi, l'importo totale dell'indennizzo viene ridotto del 20%

5. per la pesca di durata superiore a 3 mesi l'importo totale dell'indennizzo viene ridotto del 30%

La licenza per la pesca sportiva viene rilasciata per il periodo di al massimo un anno.

Articolo 4.

L'indennizzo per l'esercizio della pesca viene pagato in controvalore in HRD dei DEM secondo il corso medio della Banca Nazionale Croata, valido il giorno del pagamento.

L'indennizzo per la pesca sportiva è un reddito comunale o municipale nell'area in cui si esercita la pesca sportiva.

Articolo 5.

Si autorizzano tutte le società pesca, gli enti turistici dei comuni e delle città< come pure gli organi amministrativi delle città e dei comuni a rilasciare le licenze per la pesca sportiva, su approvazione della Giunta municipale o comunale.

I mezzi per l'esecuzione del comma 1 di questo articolo vengono assicurati nel bilancio municipale, cioè, comunale.

Articolo 6.

Il giorno dell'entrata in vigore e dell'applicazione della presente Delibera, cessano di valere le Delibere sull'importo dell'indennizzo per l'esercizio della pesca sportiva, come pure le prescrizioni della Delibera sulla pesca marittima, emanate dall'Assemblea comunale di Albona, Parenzo e Rovigno, in contraddizione con la presente Delibera.

Articolo 7.

La presente Delibera entra in vigore con il giorno d'emanazione e viene applicata dall'1 febbraio 1994 e pubblicata nella pubblicazione "Bollettino ufficiale della Regione Istriana".

Sigla amm.: 324-01/94-01/0-
Pisino, il 24 gennaio 1994

ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
f.to Damir Kajin

57

In conformità all'art. 2 della Delibera dell'integrazione della Delibera sull'organizzazione dell'Impresa pubblica per l'economia idrica per il territorio fluviale dei bacini fluviali istriani ed all'art. 10 della delibera sull'assetto organizzativo temporaneo della Regione Istria, l'Assemblea regionale della Regione Istria, nella seduta che ha avuto luogo il, emana la seguente

DECISIONE atta ad autorizzare la Giunta regionale della Regione Istria ad approvare gli atti di cui all'art. 8, punti 4 e 5 della Delibera sull'organizzazione dell'Impresa pubblica per il territorio fluviale dei bacini fluviali istriani

Articolo 1.

Si autorizza la Giunta della Regione Istria ad approvare gli atti di cui all'art. 8, punti 4 e 5 della Delibera sull'organizzazione dell'Impresa per l'economia idrica per il territorio fluviale dei bacini fluviali Istriani.

Articolo 2.

La presente Decisione entra in vigore immediatamente e sarà pubblicata sulla pubblicazione "Bollettino ufficiale della Regione Istriana".

Classe: 325-01/94-01/08
Pisino, 24 1 1994

ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
f.to Damir Kajin

58

In conformità agli art. 8 e 9 della Delibera sull'organizzazione dell'Impresa pubblica per l'economia idrica per il territorio fluviale dei bacini fluviali istriani, ed all'art. 10 della Delibera sull'assetto organizzativo temporaneo della Regione Istria, l'Assemblea regionale della Regione Istria, nella seduta che ha avuto luogo il, ha emanato la seguente

DECISIONE per l'approvazione della Decisione sulla proroga della validità della Delibera sull'importo

dell'indennizzo per l'economia idrica

1. Si approva la Decisione sulla proroga della validità della Delibera sull'importo dell'indennizzo per l'economia idrica, emanata dal Consiglio di Amministrazione dell'Impresa pubblica per il territorio fluviale dei bacini istriani - Albona, in data 2 dicembre 1993, numero: 01-52/5-93.

1. La presente Decisione entra in vigore immediatamente e sarà pubblicata sulla pubblicazione "Bollettino ufficiale della Regione Istriana".

ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
f.to Damir Kajin

59

In conformità all'art. 43 dello Statuto dell'Impresa pubblica per l'economia idrica per il territorio fluviale dei bacini fluviali istriani - Albona, il Consiglio di Amministrazione, nella sua 24a adunanza che ha avuto luogo il 2 dicembre 1993, ha emanato la seguente

DECISIONE sulla proroga della validità della Delibera sull'importo dell'indennizzo per l'economia idrica**Articolo 1.**

Fino all'emanazione della Delibera sull'importo dell'indennizzo per l'economia idrica per il primo trimestre del 1994, sarà applicata la Conclusione sulla conformazione dell'indennizzo per l'economia idrica di 8 ottobre 1993.

Articolo 2.

In conformità all'art. 1 l'importo dell'indennizzo per l'economia idrica per le singole categorie di terreni e beni immobili è il seguente:

I TERRENO BONIFICATO

1. Terreno agricolo di proprietà statale 93.700 HRD/ha/anno

2. Terreno edificabile sul quale si svolgono attività industriali 1.249.100 HRD/ha/anno

II TERRENO NON BONIFICATO

1. Terreno agricolo di proprietà statale 62.500 HRD/ha/anno

2. Terreno su cui vi sono prati e pascoli 34.400 HRD/ha/anno

3. Terreno boschivo 18.700 HRD/ha/anno

4. Terreno edificabile su cui vi sono spazi ufficio, magazzini ed altri spazi manipolativi 936.900

HRD/ha/anno

5. Terreno su cui sono costruite vie di comunicazione, ferrovie ed impianti ferroviari, strade ed aeroporti 624.600 HRD/ha/anno

6. Terreni usati per campeggi 312.300 HRD/ha/anno

7. Spazi ufficio usati per l'esecuzione di attività economiche ed altri spazi produttivi 936 HRD/mq/anno

8. Edifici abitativi, alloggi e garage 624 HRD/mq/anno

9. Terreni di dominio pubblico, strade e acque nei comuni e città 15.600 HRD/ha/anno

10. Il 6% del reddito catastale per il terreno per il quale si stabiliscono le entrate per ciascun comune/città a parte

Articolo 3.

L'indennizzo per l'economia idrica di cui all'art. 2 vale per il calcolo dell'importo degli addebiti dell'indennizzo per l'economia idrica per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 1994.

Articolo 4.

La presente Conclusione entra in vigore il giorno in cui viene emanata, e viene applicata a decorrere dall'1 gennaio 1994.

Sigla amm.: 325-01/93-01/21

Pazin, 30.12. 1993.

ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
f.to Damir Kajin